REGOLAMENTO (CE) N. 1257/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2007

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per il sottoperiodo di ottobre 2007 dal regolamento (CE) n. 327/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (3) ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento.
- Per il contingente recante il numero d'ordine 09.4138, di (2)cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, il sottoperiodo unico è il mese di ottobre. Tale contingente comprende il saldo dei quantitativi non utilizzati dei contingenti recanti i numeri 09.4127-09.4128-09.4129-09.4130 del sottoperiodo precedente. Il mese di ottobre è l'ultimo sottoperiodo per i contingenti recanti i numeri 09.4148 e 09.4168, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento (CE) n. 327/98, che comprendono il saldo dei quantitativi non utilizzati del sottoperiodo precedente.

- Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, (3)lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138-09.4148, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2007, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.
- Occorre inoltre comunicare la percentuale finale di uti-(4)lizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento (CE) n. 327/98 nel corso dell'anno 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Le domande di titoli di importazione per il riso di cui ai contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138-09.4148, contemplati dal regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2007, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
- La percentuale finale di utilizzazione, nel corso dell'anno 2007, di ciascun contingente contemplato dal regolamento (CE) n. 327/98 figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.

Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del

^{31.5.2006,} pag. 1).
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).
(3) GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo

dal regolamento (CE) n. 2019/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48).

ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di ottobre 2007 in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 e percentuali di utilizzazione per l'anno 2007:

a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di ottobre 2007	Percentuale finale di utiliz- zazione del contingente per l'anno 2007
Stati Uniti d'America	09.4127		60,02 %
Thailandia	09.4128		96,63 %
Australia	09.4129		100 %
Altre origini	09.4130		100 %
Tutti i paesi	09.4138	11,348671 %	100 %

b) Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di ottobre 2007	Percentuale finale di utiliz- zazione del contingente per l'anno 2007
Tutti i paesi	09.4148	19,768872 %	100 %

c) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2007	
Thailandia	09.4149	47,03 %	
Australia	09.4150	0 %	
Guyana	09.4152	0 %	
Stati Uniti d'America	09.4153	7,78 %	
Altre origini	09.4154	100 %	

IT

d) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2007	
Thailandia	09.4112	100 %	
Stati Uniti d'America	09.4116	96,98 %	
India	09.4117	100 %	
Pakistan	09.4118	100 %	
Altre origini	09.4119	100 %	
Tutti i paesi	09.4166	99,93 %	

e) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di ottobre 2007	Percentuale finale di utiliz- zazione del contingente per l'anno 2007
Tutti i paesi	09.4168	— (¹)	100 %

⁽¹⁾ Per questo sottoperiodo non vi sono quantitativi disponibili.